

SERVIZIO DI MONITORAGGIO DEI LAVORI PARLAMENTARI

Capitolato tecnico

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'Autorità di regolazione dei trasporti, di seguito Autorità, istituita ai sensi dell'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) nell'ambito delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, è competente per la regolazione nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed ai servizi accessori. Tra i suoi compiti rientrano anche la definizione dei livelli di qualità dei servizi di trasporto e dei contenuti minimi dei diritti che gli utenti possono rivendicare nei confronti dei gestori.

Il Servizio richiesto, per rispondere alle esigenze dell'Autorità, dovrà essere articolato nei termini di seguito indicati:

- Servizio settimanale di informazione sul calendario delle attività di Parlamento, Governo, Istituzioni europee ed Enti di interesse, degli eventi e dei convegni di interesse dell'Autorità;
- Servizio periodico di monitoraggio legislativo (nazionale, regionale ed europeo) integrato da servizi di documentazione e approfondimento dei lavori parlamentari.

Nelle fasi del reperimento e della selezione delle informazioni, l'Aggiudicatario dovrà necessariamente considerare i soggetti di seguito indicati:

Istituzioni:

- Presidenza della Repubblica
- Assemblee e Commissioni di Camera e Senato (permanenti, bicamerali e di inchiesta)
- Presidenza del Consiglio, Consiglio dei Ministri e Ministeri di interesse
- Regioni (Consigli e Assemblee regionali)
- Province Autonome (Consigli provinciali)
- CIPE
- Comitati e Tavoli di lavoro interministeriali di specifico interesse
- Conferenza Stato-Regioni
- Conferenza Stato - Città e Autonomie Locali
- Conferenza Unificata
- Ragioneria Generale dello Stato
- Agenzie amministrative indipendenti
- Autorità indipendenti
- Corte dei Conti
- Consiglio di Stato
- Corte di Cassazione
- Parlamento Europeo e relative Commissioni
- Commissione Europea
- Consiglio dell'Unione Europea
- Corte Europea di giustizia

- Enti e Associazioni
- Associazioni di categoria
- Principali istituti di ricerca pubblici e privati

L'attività di monitoraggio presuppone, per un suo completo ed efficace risultato, una serie di azioni diverse tra loro ma convergenti verso un unico obiettivo: acquisire tempestivamente tutte quelle informazioni, sia ufficiali, sia eventualmente non ancora di pubblico dominio, che assicurino le conoscenze d'insieme sulle questioni di interesse.

Il monitoraggio dovrà essere effettuato attraverso l'utilizzo di tutti gli strumenti pubblici (siti web del Senato e della Camera, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri e di tutte le Istituzioni), delle banche dati specialistiche, nonché, eventualmente, attraverso l'utilizzo del network di conoscenze dell'Aggiudicatario che permetta di avere accesso in anteprima a tutte quelle notizie non ancora di dominio pubblico.

Il monitoraggio deve essere necessariamente costante nel tempo e non episodico. Tutti gli aspetti e le molte fasi delle decisioni delle Istituzioni devono essere perciò attentamente esaminate per poter fornire un quadro quanto più completo. A tale scopo, l'attività di monitoraggio deve iniziare già nella fase della predisposizione degli schemi di provvedimenti normativi il cui iter deve essere seguito in tutti i suoi passaggi (discussione in Parlamento, preparazione di emendamenti, ordini del giorno, audizioni, questioni di fiducia, ecc.).

Dovranno essere monitorate, con gli stessi criteri sopra descritti, le attività delle istituzioni e degli Enti e Associazioni succitati di cui dovranno essere messi a disposizione, oltre ai comunicati stampa con gli esiti delle riunioni, la documentazione esaminata, i documenti approvati e, quando possibile, gli eventuali emendamenti proposti, ancor prima che essi divengano pubblici.

Tutte le informazioni dovranno essere veicolate in anticipo, attraverso report quotidiani e settimanali scritti che diano conto delle novità intervenute sugli argomenti di interesse. La tempestività nella trasmissione delle informazioni è assolutamente essenziale, ragion per cui è richiesta, quindi, un'informazione aggiornata in tempo reale attraverso la predisposizione e l'invio di documenti e note informative.

ART. 2 MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Alla luce di quanto indicato al precedente art. 1, il Servizio dovrà prevedere una dettagliata reportistica secondo le modalità e termini di seguito indicati:

- A. CALENDARIO SETTIMANALE ATTIVITA' PARLAMENTARE**
- B. CALENDARIO SETTIMANALE ATTIVITA' PARLAMENTARE PER TEMI DI INTERESSE DELL'AUTORITA'**
- C. CALENDARIO SETTIMANALE ATTIVITA' ISTITUZIONI UNIONE EUROPEA**
- C. CALENDARIO SETTIMANALE DEGLI EVENTI E DEI CONVEgni DI INTERESSE DELL'AUTORITA'**
- E. REPORT QUOTIDIANO ISTITUZIONI NAZIONALI**
- F. REPORT TRISETTIMANALE ISTITUZIONI EUROPEE**
- G. ATTIVITA' DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
- H. ACCESSO AD UN SISTEMA DI RETRIEVAL**

A. CALENDARIO SETTIMANALE ATTIVITA' PARLAMENTARE relativo a tutti i lavori della settimana in corso di Assemblee e Commissioni parlamentari.

L'informazione deve pervenire entro le ore 8,30 del lunedì agli indirizzi di posta ordinaria all'uopo comunicati

B. CALENDARIO SETTIMANALE ATTIVITA' PARLAMENTARE PER TEMI DI INTERESSE DELL'AUTORITA' relativo ai lavori della settimana in corso di Assemblee e Commissioni parlamentari, sui provvedimenti di interesse diretto o indiretto dell'Autorità.

L'informazione deve pervenire entro le ore 8,30 del lunedì agli indirizzi di posta ordinaria all'uopo comunicati.

C. CALENDARIO SETTIMANALE ATTIVITA' ISTITUZIONI UNIONE EUROPEA, relativo a tutti i lavori della settimana in corso delle Istituzioni dell'Unione Europea.

L'informazione deve pervenire entro le ore 8,30 del lunedì agli indirizzi di posta ordinaria all'uopo comunicati.

D. CALENDARIO SETTIMANALE DEGLI EVENTI E DEI CONVEGNI DI INTERESSE DELL'AUTORITA'

L'informazione deve pervenire entro le ore 8,30 del lunedì agli indirizzi di posta ordinaria all'uopo comunicati.

E. REPORT QUOTIDIANO ISTITUZIONI NAZIONALI (NEWSLETTER) riguarda tutte le attività parlamentari di Commissioni e Assemblee svoltesi il giorno precedente ed in particolare:

- a) sintesi dei resoconti delle sedute delle Commissioni e delle Assemblee parlamentari dedicate all'esame di progetti di legge o di argomenti di interesse, comprese le indagini conoscitive, le inchieste parlamentari e gli schemi di provvedimenti governativi;
- b) sintesi dei contenuti dei provvedimenti esaminati e delle modifiche via via intervenute, nonché di eventuali pareri su schemi dei provvedimenti;
- c) sintesi dei documenti finali delle indagini conoscitive ed invio delle memorie e dei documenti eventualmente depositati in via uffiosa;
- d) segnalazione della presentazione di progetti di legge di specifico interesse ed invio dei relativi testi;
- e) segnalazione della presentazione in Parlamento di documenti di origine governativa ed invio dei testi;
- f) aggiornamento dello stato iter di ciascun provvedimento, dall'assegnazione alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
- g) invio dei testi degli emendamenti e dei subemendamenti (sia quelli depositati che quelli uffiosi) ai progetti di legge di interesse (con indicazione del firmatario/i e del gruppo parlamentare di appartenenza);
- h) segnalazione dei termini di scadenza per la presentazione di emendamenti, subemendamenti e ordini del giorno in Aula e in Commissione o di novità rilevanti riguardanti i provvedimenti di interesse;
- i) recupero di documentazione su temi di interesse dell'Autorità;
- j) aggiornamento su iter e contenuti/modifiche della Legge di Stabilità e relativi collegamenti;
- k) messa a disposizione delle relazioni delle Autorità di vigilanza e delle Autorità amministrative indipendenti;

I) monitoraggio dell'attività legislativa regionale con riferimento al settore del trasporto pubblico locale con segnalazione dei provvedimenti approvati e pubblicati sul Bollettino Ufficiale regionale e invio dei relativi testi.

L'informazione deve pervenire entro le ore 12,00 dal lunedì al venerdì agli indirizzi di posta ordinaria all'uopo comunicati.

F. REPORT TRISETTIMANALE ISTITUZIONI EUROPEE (NEWSLETTER) riguarda tutte le attività delle Istituzioni europee ed in particolare:

- a) sintesi dei resoconti delle sedute del Consiglio, della Commissione Europea, del Parlamento europeo (Plenaria, commissioni, delegazioni e Comitato di conciliazione) dedicate all'esame di progetti di legge o di argomenti di interesse diretto o indiretto, compresi gli schemi di provvedimenti;
- b) segnalazione della presentazione di progetti di legge di specifico interesse ed invio dei relativi testi;
- c) invio provvedimenti pubblicati su Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;
- d) recupero di documentazione su temi di interesse dell'Autorità.

L'informazione deve pervenire entro le ore 12,00 del martedì, mercoledì e giovedì agli indirizzi di posta ordinaria all'uopo comunicati.

G. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI deve prevedere l'invio tempestivo di tutte le attività del Consiglio dei Ministri anche attraverso la trasmissione degli ordini del giorno, nonché comunicati stampa delle riunioni e convocazione del Pre-Consiglio se disponibili, nonché l'invio dei documenti governativi.

H. ACCESSO AD UN SISTEMA DI RETRIEVAL anche a tempo differito (mediante accesso a banca dati, sito internet, app et similia) con un motore di ricerca per parole chiave contenente tutti i testi di interesse segnalati in relazione allo svolgimento dell'attività di monitoraggio legislativo ed istituzionale.

In relazione alle attività di cui ai punti **E, F e G**, il servizio può considerarsi utile ed efficace solo se svolto **in tempo reale e, comunque, in maniera tempestiva**. I testi dei provvedimenti dovranno pervenire nel più breve tempo possibile e, comunque, entro la stessa giornata rispetto alla pubblicazione degli atti. Per quanto concerne la raccolta degli emendamenti si precisa che la trasmissione degli stessi deve essere il più possibile tempestiva e, se possibile, precedente alla loro votazione.

La ricostruzione dei testi deve essere quotidiana e tempestiva.

La segnalazione di atti di indirizzo e controllo può avvenire anche nello stesso giorno della pubblicazione degli stessi sui resoconti parlamentari.

ART. 3 CONSEGNA E COLLAUDO

L'Aggiudicatario s'impegna ad attivare il servizio in via d'urgenza, anche in pendenza di stipula, entro il termine di sette giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data di consegna.

Prima dell'avvio operativo il servizio verrà sottoposto a verifica di conformità, al fine di verificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni di cui al presente capitolo.

ART. 4 – DURATA DEL SERVIZIO

La durata del servizio è di 36 mesi a decorrere dalla data di avvenuta verifica di conformità a cura del Direttore dell'esecuzione.

È vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito.

ART. 5 PENALI, RISOLUZIONE E DIRITTO DI RECESSO

Nel caso in cui l'Autorità riscontri inadempienze agli obblighi contrattuali, ovvero relativamente ai tempi ed alle modalità di gestione definite negli Articoli precedenti, la stessa contesterà all'Aggiudicatario per iscritto tali inadempienze invitandolo a fornire, entro 7 gg., dettagliate spiegazioni in merito. In caso di inerzia, ovvero qualora le spiegazioni fornite non siano considerate adeguate, salvo ogni altra facoltà da valutare, a seconda della gravità dell'inadempimento riscontrato, si applicherà una penale di importo pari ad € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno di inadempimento. Le penali saranno irrogate con provvedimento immediatamente esecutivo ed il corrispettivo, se non immediatamente pagato dall'Aggiudicatario, sarà trattenuto dall'Autorità in sede di pagamento delle fatture relative al primo mese di liquidazione successivo alla definizione della contestazione.

Non sarà motivo di applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato per iscritto dall'Autorità per cause di forza maggiore non imputabili all'aggiudicatario.

Le penali applicate non potranno essere complessivamente superiori al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale. L'Autorità si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore massimo dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'affidatario, senza obbligo di preavviso o di pronuncia giudiziaria e fatta altresì salva la facoltà di fare eseguire le prestazioni non rese ad altro soggetto e ogni azione per il risarcimento del maggior danno subito o che l'Autorità ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessi.

Il contratto potrà essere risolto, altresì, per incapacità ad eseguirlo o per negligenza nell'effettuare il servizio.

Nel caso di risoluzione, l'Aggiudicatario potrà richiedere soltanto il pagamento del servizio regolarmente eseguito.

Inoltre, l'Autorità, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC all'aggiudicatario, nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dagli artt. 94 e segg. del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- b) nei casi venga violato il divieto di cessione del contratto;

c) nel caso in cui l'affidatario sia risultato inadempiente ad una delle obbligazioni di cui sopra per più di tre volte.

L'Autorità si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicarsi a mezzo PEC all'affidatario. In tal caso l'Autorità sarà tenuta al pagamento delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate da apposito verbale di verifica a cura del Direttore dell'esecuzione. Dalla data di comunicazione del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Autorità.

ART. 6 SOSPENSIONE DEI SERVIZI

L'aggiudicatario non può sospendere il servizio fornito in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Autorità.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'aggiudicatario costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'aggiudicatario per tutti gli oneri consequenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Autorità e consequenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

ART. 7 PAGAMENTI

La fatturazione e la conseguente liquidazione dei corrispettivi contrattuali avverranno su base trimestrale posticipata.

Il pagamento del corrispettivo avverrà a seguito di verifica della prestazione effettuata e riscontrata regolare dal direttore dell'esecuzione/RUP, previa presentazione di regolare fattura in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del D.M. n° 55/2013.

L'aggiudicatario riceverà il pagamento dei servizi prestati entro il termine di 30 giorni naturali e consecutivi, decorrente dalla data di ricezione della fattura da parte dell'Autorità.

Si rappresenta che all'Autorità si applica il sistema della scissione dei pagamenti (*split payment*).

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/10 e s.m.i., il contraente deve indicare il conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale verranno effettuati i pagamenti da parte dell'Autorità.

ART. 8 RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'Aggiudicatario indicherà il Responsabile del servizio e unico centro di riferimento, che interagirà con la committenza, in nome e per conto della Società medesima, in ordine all'esecuzione del contratto affidatogli. Il responsabile del servizio dovrà essere costantemente reperibile e provvedere, per conto dell'Aggiudicatario, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'Esecuzione.

ART. 9 DICHIARAZIONE LEGGE 190/2012 – CODICE ETICO

L'Aggiudicatario in sede di offerta dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Autorità nei loro confronti. Nel caso emerga la suddetta situazione, a seguito di verifica che l'Autorità in ogni caso di riserva di effettuare, l'ordine potrà essere risolto. L'Aggiudicatario, con la presentazione della propria offerta, dichiara di accettare e rispettare quanto previsto dal vigente Codice etico dell'Autorità.

ART. 10 NORME REGOLANTI IL CONTRATTO E OBBLIGO DI RISERVATEZZA

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgare in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Autorità ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto fermo restando che l'Aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Autorità.

Per tutto ciò che non sia esplicitamente contemplato negli articoli precedenti si danno per richiamate e si osservano le Condizioni Generali di Servizio indicate al Bando di abilitazione del MEPA, nonché le disposizioni di legge vigenti in materia di contratti pubblici, il codice civile, e le norme di legge e gli usi commerciali.

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 sulla tutela della riservatezza e del Regolamento UE GDPR 2016/679, i dati personali raccolti da questa Autorità, titolare del trattamento, saranno utilizzati per le sole finalità connesse alla presente procedura e alla stipula del contratto.

Gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dal Regolamento UE citato n. 2016/679.